



NEWSLETTER
29 dicembre 2023

Principali novità fiscali contenute nel decreto legislativo recante attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale

Nel più vasto quadro della riforma fiscale prevista dalla Legge delega 9 agosto 2023, n. 111, è stato emanato ieri il d.Lgs. 27 dicembre 2023, n. 209, che contiene misure in tema di fiscalità internazionale. Di seguito un sintetico esame delle disposizioni ivi contenute.

Indice

Articolo 1 – Nuovi criteri di radicamento della residenza delle persone fisiche	1
Articolo 2 – Nuovi criteri di radicamento della residenza delle società e degli enti	3
Articolo 3 – Misure di semplificazione della disciplina delle società estere controllate	4
Articolo 4 – Disposizione quadro per l'introduzione di incentivi fiscali compatibili con i principi e le disposizioni europee in materia di aiuti di Stato	5
Articolo 5 – Nuovo regime agevolativo per i lavoratori impatriati	5
Articolo 6 – Trasferimento in Italia di attività economiche (c.d. “reshoring”).....	7
Articoli 8-60 – Attuazione della Direttiva 2022/2523/UE in materia di <i>global minimum tax</i>	7
Articolo 61 – <i>Penalty protection</i> in tema di applicazione delle norme in materia di disallineamenti da ibridi.....	8

* * *

Articolo 1 – Nuovi criteri di radicamento della residenza delle persone fisiche

La norma interviene, modificandola, sulla disciplina dei criteri di radicamento della residenza delle persone fisiche stabiliti dall'articolo 2, comma 2, d.p.R. n. 917/1986 (di seguito, il “**TUIR**”). In base alla nuova disciplina, un soggetto è residente in Italia se, per la maggior parte del periodo di imposta (quindi per più di 183 giorni), considerando anche le frazioni di giorno, egli alternativamente:

- (i) sia iscritto nell'Anagrafe della popolazione residente;
- (ii) abbia il domicilio in Italia;
- (iii) abbia la residenza in Italia, ai sensi del codice civile;
- (iv) sia fisicamente presente in Italia.

La prima di queste condizioni individua un criterio di attribuzione della residenza fiscale di natura meramente formale, basato unicamente sulla circostanza che sia registrata presso gli Uffici dell'Anagrafe di un Comune italiano la dimora abituale o - per le persone senza fissa dimora - il domicilio della persona fisica. Tale criterio formale veniva ritenuto, dalla prassi amministrativa e dalla giurisprudenza maggioritaria, condizione di per sé sufficiente a istituire un collegamento qualificato tra la persona fisica e il territorio dello Stato, andando a costituire, quindi, una presunzione assoluta di residenza fiscale in Italia. Tuttavia, si trattava di un requisito del tutto inadeguato a costituire un idoneo criterio di collegamento con il territorio dello Stato tale da giustificare, da solo, un'imposizione su base *worldwide*. La Riforma interviene proprio su tale profilo specificando come il criterio anagrafico, pur rimanendo un criterio di collegamento rilevante, costituisca ora una presunzione relativa che non si applica laddove il contribuente provi che il suo domicilio o la sua residenza sono localizzati in un altro Stato.

Il requisito formale dell'iscrizione anagrafica è alternativo ad altri requisiti di natura sostanziale, tra cui assume primario rilievo il requisito del domicilio anche per le difficoltà interpretative che ne hanno caratterizzato l'applicazione. Difatti, la versione attuale della norma rinvia alla definizione codicistica di domicilio inteso come il luogo in cui la persona "*ha stabilito la sede principale dei suoi affari ed interessi*" (articolo 43 c.c.), una definizione che abbraccia, senza stabilire alcuna gerarchia tra gli stessi, l'insieme degli interessi del soggetto, comprendente tanto quelli di natura economica e professionale ("affari") quanto quelli ascrivibili alla sfera morale, personale ed affettiva ("interessi"). Una tale complessità di indagine ha generato un alterno susseguirsi di indirizzi di prassi e giurisprudenza volti a identificare il corretto approccio nella valutazione della localizzazione degli interessi vitali del contribuente. La prassi dell'Amministrazione finanziaria tende a porsi in linea con quell'orientamento della Suprema Corte che propugna una valutazione complessiva degli interessi personali ed economici del contribuente, privilegiando, allorché tali interessi non siano riferibili ad un'unica giurisdizione, quelli di natura personale. Tale ricostruzione viene ora cristallizzata a livello normativo, posto che si abbandona la definizione civilistica di domicilio in favore di un criterio di natura sostanziale in cui il domicilio è "*il luogo in cui si sviluppano in via principale le relazioni personali e familiari del contribuente*". Alla componente delle relazioni professionali ed economiche viene così ad essere attribuito un rilievo secondario rispetto a quelle personali e familiari che, nelle intenzioni del legislatore, mostrerebbero un legame più solido e maggiormente idoneo a fondare un legame tra il contribuente e il territorio.

Infine, dopo la conferma dell'attuale requisito della residenza secondo la definizione del codice civile, è stato inserito un criterio del tutto inedito basato sulla mera presenza fisica nel territorio dello Stato. A prima vista, tale criterio potrebbe generare un rischio di attrazione della residenza fiscale in Italia per quelle persone, soprattutto lavoratori, che sono spesso in Italia (anche per poche ore al giorno). Tuttavia, i possibili effetti negativi dell'introduzione del nuovo criterio potrebbero essere superati ricorrendo alle c.d. *tie-breaker rules* previste dalle convenzioni contro le doppie imposizioni applicabili.

Inoltre, va sottolineato come il Governo italiano abbia perso l'occasione di introdurre una disposizione nazionale di *split year*. Pertanto, nel caso in cui una persona fisica soddisfi uno dei

criteri di residenza fiscale sopra citati, sarà considerato residente in Italia per l'intero periodo d'imposta (1° gennaio - 31 gennaio).

Articolo 2 – Nuovi criteri di radicamento della residenza delle società e degli enti

Il decreto delegato interviene e rimodula i criteri di radicamento della residenza delle società e degli enti, modificando l'attuale formulazione dell'articolo 73, comma 3, TUIR.

Il legislatore delegato ha, da un lato, confermato il criterio della sede legale, quale requisito di carattere formale, in quanto “*elemento di necessaria continuità con la normativa in vigore anteriormente alla riforma*” (cfr. Relazione Illustrativa), e, dall'altro, sostituito i requisiti di carattere sostanziale della “sede dell'amministrazione” e dell'“oggetto principale”, i quali avevano originato profonde incertezze nella prassi amministrativa e nella giurisprudenza,¹ con i due nuovi criteri della:

- (i) sede di direzione effettiva;
- (ii) gestione ordinaria in via principale.

Per sede di direzione effettiva si intende la “*continua e coordinata assunzione delle decisioni strategiche riguardanti la società o l'ente nel suo complesso*”, mentre per gestione ordinaria in via principale si intende “*il continuo e coordinato compimento degli atti della gestione corrente riguardanti la società o l'ente nel suo complesso*”. I due criteri, non gerarchici e tra loro alternativi, delineano un nuovo assetto in base al quale una società potrà essere considerata residente ai fini fiscali non solo quando nel territorio dello Stato sono assunte le decisioni strategiche, ma anche quando vi viene svolto il c.d. *day-by-day management*, purché gli atti di gestione corrente siano dotati di un certo grado di coordinamento. Come specificato nella Relazione illustrativa, la *ratio* sottesa all'introduzione di tali criteri va rinvenuta nella valorizzazione degli aspetti di natura fattuale in relazione al collegamento personale all'imposizione del reddito, rafforzando al contempo la certezza del diritto ed evitando indebiti ampliamenti ad ulteriori criteri di natura sostanziale.

L'inserimento del criterio della “sede di direzione effettiva” mira, in particolare, ad allineare la disciplina della residenza delle società e degli enti italiana a quella delle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni siglate dall'Italia. Come specificato nella Relazione Illustrativa, in nessun caso tale criterio deve essere interpretato nel senso di farlo coincidere con il luogo di provenienza degli impulsi volitivi dei soci. Pertanto, ai fini dell'individuazione del luogo di direzione effettiva, non rilevano le decisioni diverse da quelle aventi contenuto di gestione assunte dai soci né le attività di supervisione e l'eventuale attività di monitoraggio della gestione da parte degli stessi.

La “gestione ordinaria in via principale”, invece, in linea con la disciplina adottata in altri Paesi europei, è funzionale a stabilire la residenza di una società quando vi sia un effettivo radicamento nel territorio, ma vi siano incertezze in merito al luogo di direzione effettiva. In sintesi, tale criterio valorizza gli atti relativi alla gestione ordinaria relativa al normale

¹ Il criterio della sede dell'amministrazione, invece, è un criterio di carattere sostanziale sulla cui esatta definizione si è a lungo discusso. Difatti, sono emerse due possibili declinazioni del concetto di sede dell'amministrazione: il c.d. *Central management and control* (luogo da cui provengono gli impulsi volitivi apicali) e il c.d. *Day-to-day management* (luogo dove avviene gestione ordinaria/quotidiana della società).

Il criterio dell'oggetto principale, infine, è di derivazione civilistica e viene inteso come il luogo in cui l'attività viene in concreto esercitata. Peraltro, taluna giurisprudenza aveva individuato l'oggetto principale non nel luogo dove è localizzata la gestione corrente della società o dell'ente ma nel luogo dove sono localizzati i beni sociali, causando numerose incertezze soprattutto in ipotesi di società immobiliari e di holding, posto che per tali soggetti vi potrebbe essere una separazione totale tra i due luoghi.

funzionamento della società o dell'ente. Peraltro, col riferimento al luogo dove la gestione venga svolta "in via principale", si evita che possano essere valorizzate anche ipotesi in cui solo una frazione di tale attività si svolga nello Stato, potendosi, al più, in tale ipotesi, configurare una stabile organizzazione.

I predetti criteri di residenza sono stati estesi anche alle società di persone.

Le nuove norme, infine, mantengono la presunzione di esterovestizione di cui all'articolo 73, comma 5-*bis*, TUIR, riferendo la presunzione - non più all'esistenza in Italia della "sede di amministrazione" dell'impresa estera, secondo il precedente criterio sostanziale di residenza - all'esistenza nel territorio dello Stato della residenza fiscale *tout court*.

Articolo 3 – Misure di semplificazione della disciplina delle società estere controllate

In un'ottica di semplificazione e razionalizzazione del regime delle società estere controllate (c.d. *controlled foreign companies* o CFC), il legislatore delegato è intervenuto sull'articolo 167 TUIR prevedendo la revisione dei criteri di determinazione del reddito assoggettato ad imposizione in Italia e il coordinamento con la disciplina *Pillar II*.

La principale novità consiste nella riformulazione dell'*effective tax rate* ("ETR") test contenuto nella lett. a) dell'articolo 167, comma 4, TUIR, il quale adesso prevede che la verifica della congruità dell'assoggettamento ad imposizione del soggetto controllato estero sia effettuata con una modalità semplificata in base alla quale è da considerare congrua una tassazione effettiva non inferiore alla soglia prevista ai fini della *global minimum tax*, ossia al 15 per cento.

Il livello di tassazione effettiva è da determinarsi nel rapporto tra:

- (i) la somma delle imposte correnti dovute e delle imposte anticipate e differite iscritte nel bilancio di esercizio del soggetto controllato estero; e
- (ii) l'utile *ante* imposte risultante dal suddetto bilancio.

L'intento di semplificazione si coglie nella possibilità di utilizzare direttamente, ai fini del calcolo dell'ETR, le imposte risultanti dal bilancio del soggetto controllato estero.

Le nuove modalità semplificate di calcolo dell'ETR possono essere adottate qualora il bilancio d'esercizio del soggetto controllato non residente sia oggetto di revisione e certificazione da parte di operatori professionali autorizzati nello Stato estero in cui il soggetto è localizzato e gli esiti di tale attività di revisione siano utilizzati dal revisore del soggetto controllante italiano ai fini del giudizio sul bilancio annuale o consolidato. Qualora tali condizioni non siano soddisfatte, la verifica dell'assoggettamento del soggetto controllato estero ad una tassazione congrua dovrà essere effettuata con le modalità attualmente previste (tassazione effettiva inferiore alla metà di quella a cui sarebbe assoggettato qualora residenti in Italia, secondo le modalità stabilite con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate).

In aggiunta a tale regime semplificato, il legislatore delegato ha introdotto al comma 4-*ter* anche un regime opzionale che consente di evitare l'effettuazione dell'ETR test, offrendo la possibilità per i soggetti controllanti di corrispondere, con riferimento ai soggetti controllati non residenti, un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi pari al 15 per cento dell'utile contabile netto dell'esercizio, calcolato - al fine di evitare l'artificiosa riduzione della base imponibile dell'imposta sostitutiva mediante la contabilizzazione di poste non monetarie - senza tenere conto delle imposte che hanno concorso a determinare tale valore, delle svalutazioni di attivi e

degli accantonamenti a fondi rischi.

Anche per l'operatività di tale regime opzionale è necessario che i bilanci d'esercizio, dai cui conti economici si traggono i dati necessari per la determinazione della base imponibile dell'imposta sostitutiva, integrino le condizioni previste per l'applicazione del regime semplificato di effettuazione dell'ETR test.

L'opzione ha la durata di tre esercizi del soggetto controllante, è irrevocabile e spiega efficacia per tutta le entità controllate i cui proventi da cosiddetti redditi passivi ammontano ad almeno un terzo dei proventi complessivi..

Infine, nell'ottica di coordinare la disciplina CFC con la normativa sulla *global minimum tax*, è stato introdotto il comma 4-*bis*, il quale stabilisce che, ai fini della verifica della tassazione effettiva estera si debba tener conto della *Qualified Domestic Minimum Top-Up Tax* (c.d. "QDMTT") eventualmente assolta dall'entità controllata non residente in applicazione della locale disciplina attuativa della *global minimum tax*.

Articolo 4 – Disposizione quadro per l'introduzione di incentivi fiscali compatibili con i principi e le disposizioni europee in materia di aiuti di Stato

Il legislatore delegato ha introdotto una disposizione quadro che fissa le condizioni nel rispetto delle quali è possibile prevedere incentivi fiscali aventi natura di aiuti di stato, compresi quelli già vigenti, in favore dei titolari di reddito di impresa o di lavoro autonomo aventi la sede o stabile organizzazione in Italia.

In particolare, viene sancito che, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato di cui agli articoli 107 e 108 TFUE, possono essere riconosciute misure di incentivo di natura fiscale in base alle seguenti opzioni:

- (i) se autorizzati dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, TFUE, sulla base di una preventiva notifica;
- (ii) in applicazione del Regolamento (UE) n. 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 TFUE, esentando dall'obbligo di preventiva notifica;
- (iii) se trattasi di aiuti c.d. "*de minimis*", ai sensi del Regolamento (UE) 1407/2013, del Regolamento (UE) n. 1408/2013 e del Regolamento (UE) n. 717/2014.

Articolo 5 – Nuovo regime agevolativo per i lavoratori impatriati

Il regime dei lavoratori impatriati è stato oggetto di una profonda riforma, con l'abrogazione del previgente assetto normativo e la sua sostituzione con nuove disposizioni.

La caratteristica principale della nuova disciplina consiste nell'esenzione del 50 per cento dei redditi di lavoro dipendente e assimilati (nel limite annuo di euro 600 mila) prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato. Il restante 50 per cento è, invece, assoggettato a tassazione secondo le regole ordinarie.

In maggior dettaglio, il nuovo regime degli impatriati si applicherà a quei lavoratori che integrino le seguenti condizioni:

- (i) trasferiscano la residenza fiscale in Italia;

- (ii) mantengano la loro residenza in Italia per almeno 4 anni;
- (iii) non siano stati fiscalmente residenti in Italia nei tre periodi d'imposta antecedenti a quello del trasferimento. Si considerano residenti all'estero i cittadini italiani che sono stati iscritti all'AIRE o hanno avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni.

Laddove la prestazione di lavoro in Italia sia svolta per lo stesso datore di lavoro o per un datore di lavoro appartenente allo stesso gruppo, il requisito minimo di permanenza estera è elevato a:

- sei periodi di imposta, se il lavoratore non sia stato in precedenza impiegato in Italia da parte dello stesso soggetto oppure di un soggetto appartenente allo stesso gruppo;
 - sette periodi di imposta, se il lavoratore, prima del suo trasferimento all'estero, sia stato impiegato in Italia da parte dello stesso soggetto oppure di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo;
- (iv) svolgano la loro attività lavorativa principalmente (almeno per 183 giorni all'anno) in Italia;
 - (v) siano in possesso dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione (*e.g.* possesso di un titolo di laurea o impiego in specifici settori produttivi).

Il nuovo regime degli impatriati si applica – nel rispetto dei limiti previsti dal regime c.d. *de minimis* - anche per i redditi di lavoro autonomo derivanti dall'esercizio di arti e professioni.

Ai fini dell'applicazione del regime in questione, si considerano appartenenti allo stesso gruppo i soggetti tra i quali sussiste un rapporto di controllo diretto o indiretto ai sensi dell'art. 2359 c.c. o che sono assoggettati, ai sensi della suddetta norma, al comune controllo da parte di un'entità terza.

Il nuovo regime ha una validità di cinque anni e, a differenza del regime corrente, non può essere esteso. Tuttavia, limitatamente ai soggetti che trasferiscano la loro residenza nell'anno 2024 e che abbiano acquistato un'unità immobiliare di tipo residenziale adibita ad abitazione principale entro il 31 dicembre 2023 e, comunque, nei 12 mesi antecedenti al trasferimento, l'ordinario periodo agevolato può essere prolungato di un ulteriore triennio.

In aggiunta, è stata introdotta una esenzione del 60 per cento nei seguenti casi:

- (i) un lavoratore si trasferisca in Italia con un figlio minore;
- (ii) in caso di nascita di un figlio o adozione di un minore in vigenza del regime. In tal caso, la maggiore esenzione si applicherà a partire dal periodo di imposta in cui avvenga la nascita o l'adozione.

Ai fini della fruizione della maggiore esenzione, è necessario che, durante il periodo di fruizione, il figlio minore sia residente nel territorio dello Stato.

Il nuovo regime degli impatriati si applicherà ai lavoratori che acquisiranno la residenza fiscale in Italia a partire dal 2024. Tuttavia, i lavoratori che si sono trasferiti in Italia e si sono registrati

presso l'anagrafe della popolazione residente (anche se non hanno ancora acquisito la residenza fiscale in Italia) entro il 31 dicembre 2023 possono continuare a beneficiare dell'attuale (e più favorevole) regime, che sarà abrogato con l'entrata in vigore del decreto legislativo.

Articolo 6 – Trasferimento in Italia di attività economiche (c.d. “reshoring”)

Al fine di favorire il trasferimento in Italia di attività economiche svolte in un Paese *extra*-UE o *extra*-SEE, il legislatore delegato ha introdotto una detassazione del 50 per cento dei redditi delle attività economiche trasferite nel territorio dello Stato.

In particolare, i redditi derivanti da attività d'impresa e da arti e professioni esercitate in forma associata, svolte in un Paese *extra*-UE o *extra*-SEE e trasferite in Italia, non concorrono alla formazione del reddito imponibile, ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta ai fini dell'IRAP, per il 50 per cento del relativo ammontare, nel periodo d'imposta in corso al momento del trasferimento e nei cinque periodi d'imposta successivi.

Sono escluse dall'agevolazione quelle attività che nei ventiquattro mesi antecedenti al trasferimento siano state esercitate nel territorio dello Stato. Tale limitazione è volta a prevenire potenziali abusi consistenti del trasferimento strumentale di un'attività all'estero per un periodo di tempo limitato al fine di un successivo rientro agevolato in Italia.

Per poter beneficiare dell'agevolazione è necessario che il contribuente mantenga separate evidenze contabili del reddito agevolabile.

In caso di successiva delocalizzazione (totale o parziale) delle attività economiche rimpatriate nel corso dei cinque periodi d'imposta (dieci, nel caso di grandi imprese individuate ai sensi della Raccomandazione 2003/361/CE) successivi alla scadenza del regime, il legislatore ha previsto un meccanismo di *recapture*, a mente del quale l'Amministrazione finanziaria procede al recupero dell'intero importo delle imposte non assolte e dei relativi interessi.

L'efficacia di tale regime, peraltro, è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, TFUE, all'autorizzazione della Commissione europea.

Articoli 8-60 – Attuazione della Direttiva 2022/2523/UE in materia di *global minimum tax*

Il decreto delegato introduce norme di ricezione nell'ordinamento italiano della Direttiva 2022/2523/UE, intesa a garantire un livello di imposizione fiscale minimo globale (*global minimum tax*) per i grandi gruppi multinazionali di imprese e i gruppi nazionali su larga scala, la quale dà attuazione nell'UE al complesso di regole elaborate in sede OCSE nel contesto del *Pillar II* volte a creare un sistema coordinato di regole in grado di assicurare che i grandi gruppi di imprese siano soggetti ad un livello impositivo minimo almeno pari al 15 per cento in relazione a ciascuno dei Paesi in cui tali gruppi operano e producono reddito.

La nuova disciplina si applica alle imprese facenti parte di gruppi multinazionali o di gruppi nazionali (*i.e.*, qualsiasi gruppo le cui imprese sono tutte localizzate nel territorio dello Stato) con ricavi pari o superiori a 750 milioni di euro, su base consolidata, in almeno due dei quattro esercizi immediatamente precedenti a quello considerato, secondo una delle seguenti *charging rule*:

- (i) l'imposta minima integrativa (“IIR”), un'imposta integrativa (c.d. *top-up tax*) – calcolata per ciascun paese – che deve essere versata dalle società madri localizzate in Italia in

relazione alle controllate la cui tassazione effettiva è inferiore a quella minima del 15 per cento, la quale costituisce il principale meccanismo di imposizione della *global minimum tax*;

- (ii) l'imposta minima suppletiva ("UTPR"), applicata in via sussidiaria rispetto alla IIR, la quale comporta un prelievo fiscale, pari alla *top-up tax* attribuita allo Stato italiano, a carico delle società controllate localizzate in Italia;
- (iii) l'imposta minima nazionale ("QDMTT"), volta a consentire il prelievo di una eventuale *top-up tax* direttamente in Italia.

Le disposizioni in materia di *global minimum tax* si applicano a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, ad eccezione di quelle relative all'UTPR, le quali trovano applicazione dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024.

Articolo 61 – *Penalty protection* in tema di applicazione delle norme in materia di disallineamenti da ibridi

Il decreto legislativo è intervenuto anche in materia di disallineamenti da ibridi, prevedendo - similmente a quanto già previsto in materia di prezzi di trasferimento - una *penalty protection* in caso di possesso di documentazione ritenuta idonea a dimostrare la puntuale applicazione delle norme volte ad eliminare i disallineamenti da ibridi.

Nello specifico, in caso di contestazione relativa alle disposizioni in materia di disallineamenti da ibridi, qualora derivi una maggiore imposta o una riduzione del credito, è stata prevista la non applicazione della sanzione di infedele dichiarazione ove, nel corso dell'accesso, ispezione o verifica o di altra attività istruttoria, il contribuente consegni all'Amministrazione finanziaria la documentazione indicata in un apposito (emanando) decreto ministeriale, idonea a consentire il riscontro dell'applicazione delle norme volte a neutralizzare i disallineamenti da ibridi.

Il possesso della documentazione prevista dal citato decreto deve essere comunicato dal contribuente all'Amministrazione finanziaria secondo le modalità e i termini ivi indicati.

* * *

Foglia & Partners è a Vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento ed approfondimento in merito ai temi affrontati.

Contatti:

Email: home@fptax.it

Web: fogliandpartners.com

Roma, Via Flaminia 141 - Tel: +39 06 68300655

Milano, Largo Ildefonso Schuster 1 - Tel: +39 02 09994690

Il presente documento ha finalità meramente informativa e non può essere inteso, in alcun modo, quale parere legale.